

(N. 1632)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BOSI, BITOSSÌ, MANCINELLI, BEI Adele, PALUMBO Giuseppina,
MONTAGNANA Rita, MILILLO e VENDITTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 12 APRILE 1951

Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, familiari dei coloni e mezzadri

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di comprendere le colone e mezzadre fra i soggetti del diritto alla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri è ispirata ad un doveroso concetto solidaristico che la collettività esprime in forme concrete nella più efficace protezione del lavoratore e nel generale interesse della produzione, trae inoltre la sua origine ed il suo fondamento dal fatto ormai consolidato nel nostro ordinamento legislativo, per cui i coloni e i mezzadri godono già di prestazioni previdenziali in altri settori, quali la malattia, la tubercolosi e gl'infortuni.

Non c'è dubbio che, indipendentemente dal carattere e dalla natura del rapporto di mezzadria e di colonia parziaria così come sono definite dalle nostre leggi, ai fini della protezione sociale tali categorie siano state costantemente annoverate fra quelle dei lavoratori e tali sono infatti se si considera, nella sostanza, il modo del loro intervento nell'attività produttiva.

Peraltro, date le particolari caratteristiche di tali rapporti che condizionano un ben definito modo nell'esercizio dell'attività di lavoro,

si è dovuto tener conto obiettivamente di questo nella formulazione delle proposte onde adeguarle alla realtà, contemperando l'efficacia dell'azione di tutela con le esigenze produttive.

Non sarebbe stato, pertanto, sufficiente stabilire in modo puro e semplice l'esonero dal lavoro per il periodo fissato dalle altre leggi che regolano la materia; si rende necessario provvedere alla sostituzione della lavoratrice per il periodo di assenza della lavoratrice stessa in stato di gravidanza e puerperio.

La sostituzione, comportando un onere, si è ritenuto che debba far carico, data la natura parziaria dei rapporti, ad entrambi i soggetti dell'impresa, concedente e colono, in ragione della metà.

Tale è la prassi in atto in vari luoghi, vedasi ad esempio, il « Patto generale di mezzadria » per la provincia di Forlì, stipulato il 28 novembre 1933, e precisamente l'articolo 36 del seguente tenore:

« Nel caso che venga a mancare per malattia grave o morte l'opera di persona valida della famiglia, e le altre valide siano insufficienti a provvedere ai principali e più urgenti

lavori del fondo, quali fienagione, mietitura e raccolta prodotti, il concedente concorrerà per la metà della spesa in opere giornalieri occorrenti per la sola sostituzione del mancante, e ciò non oltre il compimento dell'annata agraria in corso ».

Vedasi altresì l'accordo 16 giugno 1939 stipulato fra le allora Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, riflettente la corresponsione delle spese incontrate dal mezzadro e colono per l'assunzione di mano d'opera in sostituzione dei richiamati alle armi.

Esso stabiliva che « limitatamente al periodo di permanenza alle armi per il particolare richiamo, nei momenti in cui la famiglia colonica debba integrare la sua capacità lavorativa o non possa provvedersi ricorrendo ai suoi componenti eventualmente occupati temporaneamente fuori del podere, ma debba ricorrere all'assunzione di operai, la spesa occorrente che sarà anticipata dal concedente, venga sostenuta a metà dalle parti per tanti lavoratori quanti sono i membri della famiglia colonica richiamata ».

Con maggiore circospezione ed allo scopo di contemperare gli interessi economici, con le reali esigenze produttive, la presente proposta non prevede che la sostituzione debba avvenire in ogni caso, ma solo quando si renderà necessaria per la normale coltivazione del fondo o del podere.

Vi sono infatti alcuni periodi dell'anno durante i quali i lavori dei campi non assorbono per intero l'attività di lavoro di tutti i membri della famiglia colonica, ed in tali periodi la sostituzione avrebbe comportato un onere non imposto dalle esigenze produttive.

Si è anche prevista la corresponsione di un assegno di maternità nella misura massima di lire 25.000, prevista dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, per le lavoratrici agricole a salario.

La proposta ha voluto comprendere nei soggetti del diritto, come è naturale, le colone parziarie.

Esse hanno diritto a tutti i benefici in essa contenuti quando abitualmente lavorino il terreno condotto a colonia parziaria del proprio coniuge.

Il congegno funzionale non poteva non essere quello della mutualità con delega della gestione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

È stato necessario anche computare il fabbisogno di gestione e quindi anche l'entità del contributo che deve far carico al concedente.

Assumendo il coefficiente generale di natalità (20 per mille) così come risulta dagli indici dell'Istituto centrale di statistica, e computando correttamente la popolazione lavoratrice a contratto parziario in 2.500.000 unità abbiamo:

$$\frac{2.500.000 \times 20}{1.000} = 50.000 \text{ (presumibili nascite)}$$

$$50.000 \times 25.000 = 1.250.000.000 \text{ (fabbisogno finanziario).}$$

Il servizio centrale per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura ha iscritte nei propri elenchi quali unità coloniche n. 2.100.000 e riscuote i contributi su 535.000.000 di giornate, assumendo per comodità di calcolo le sole giornate che si attribuiscono ai mezzadri in 240, avremo:

$$\frac{1.250.000.000}{2.100.000 \times 240} = 2,48 \text{ (contributo a giornata)}$$

$$535.000.000 \times 2,48 = 1.326.800.000 \text{ (presumibile introito).}$$

L'eccedenza dell'introito non è apprezzabile, rispetto al fabbisogno. Risponde anzi ad esigenze cautelative, indispensabili per ogni calcolo di questo tipo, specie nei casi come il presente in cui il sistema finanziario di gestione dovrà essere quello della ripartizione, e andrà parzialmente a coprire il costo di gestione, oltre a costituire un opportuno margine di sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le lavoratrici componenti della famiglia mezzadrile e colonica o che comunque prestano attività lavorativa in via abituale in una azienda condotta a mezzadria o a colonia parziaria, sono esonerate dal lavoro durante otto settimane precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza e per tutto il periodo successivo ove il parto avvenga oltre quella data, nonchè durante otto settimane dopo il parto.

Art. 2.

È per metà a carico del concedente, nonostante ogni patto in contrario, la spesa della mano d'opera che si rende necessaria per la normale coltivazione del fondo in sostituzione di quella della lavoratrice gestante o puerpera, per tutto il periodo di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Le lavoratrici di cui alla presente legge hanno diritto, in caso di parto, ad un assegno di maternità di lire 25.000.

L'assegno di cui al precedente comma verrà corrisposto dall'I.N.A.M.

Art. 4.

Il capo della famiglia mezzadrile o colonica sarà tenuto ad esibire al concedente, ai fini degli articoli 1 e 2, e all'Istituto assicuratore ai fini degli articoli 3 e 5, il certificato medico di gravidanza della lavoratrice.

Art. 5.

Alle lavoratrici di cui alla presente legge si applica inoltre il disposto degli articoli 6, 7, 8 e 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 6.

Per la copertura dell'onere relativo all'assegno di maternità come previsto dal precedente articolo 3, i concedenti sono tenuti ad un contributo di lire 2,48 per ogni giornata di lavoro di ciascun componente la famiglia mezzadrile o colonica.

Tali contributi verranno accertati e riscossi in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e modificazioni successive.

La misura del contributo potrà essere variata di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.